

**SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO  
CREDITI DI IMPOSTA A CONFRONTO  
TEMPISTICHE E DIVERSA RILEVANZA FISCALE DELLE DUE MISURE CONTRO  
LA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

Gent.li Associati

Con il Decreto Rilancio, DL n. 34/2020 (convertito con Legge n. 77/2020), il Legislatore ha introdotto alcuni crediti di imposta per le spese necessarie a fronteggiare l'emergenza Covid-19 negli ambienti di lavoro: in particolare, parliamo del credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) e del credito per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125). Ciascuno di essi, prevede modalità di fruizione e tempistiche differenti, con anche una qualifica fiscale differente.

**Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** – Ai sensi dell'art. 120 del Decreto 34/2020, il credito di imposta del 60% fino al limite di 80.000 euro è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2 del Decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese sostenute per l'adeguamento degli ambienti di necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.

**Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione** – Ai sensi dell'art. 125 del Decreto 34/2020, il credito di imposta dell'80% fino al limite di 100.000 euro è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (in possesso del codice identificativo), a fronte delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

**Criteri per individuare il momento di "sostenimento" delle spese** – Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 20/2020, le spese devono essere "sostenute" nel periodo nell'anno 2020 (dall'1.1.2020 al 31.12.2020), applicando:

- il principio di cassa, per gli esercenti arti e professioni;

- il principio di competenza, per le società

Gli importi dovranno essere considerati al netto dell’IVA. Tuttavia, nel caso in cui l’IVA risulti indetraibile, costituendo un costo indeducibile, la stessa sarà inclusa nella base di computo per il calcolo del credito di imposta (Circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020, § 1.3).

Inoltre, per quanto riguarda la sanificazione “interna”, per determinare l’ammontare della spesa sostenuta potrà essere utile, quale criterio adottabile, moltiplicare il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda), sommando anche le spese sostenute per l’acquisto dei prodotti disinfettanti impiegati.

### **Comunicazioni per il “riconoscimento”, per la “prenotazione” e per la “cessione” del credito –**

Secondo quanto disposto dal Provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020 , al fine di poter beneficiare dei predetti crediti di imposta occorrerà trasmettere telematicamente un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate con il riepilogo delle spese sostenute o da sostenere nel periodo temporale:

- dal 20.07.2020 al 30.11.2021, per il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
- dal 20.07.2020 al 07.09.2021, per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125); in questo caso, la comunicazione costituisce una sorta di “prenotazione” del credito effettivamente spettante, il cui ammontare verrà comunicato dall’Ufficio con apposito Provvedimento da emanarsi entro l’11 settembre 2020.

Inoltre, nel caso di cessione del credito, in alternativa all’utilizzo diretto in compensazione F24, occorrerà trasmettere un’ulteriore comunicazione, a cura del cedente del:

- a partire dall’1.10.2020, ovvero, se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30.9.2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa, per il credito adeguamento ambienti di lavoro;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d’imposta sanificazione.

**Rilevanza fiscale dei crediti di imposta** - Il credito d’imposta il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP, per espressa previsione normativa (comma 3 dell’art. 125). Analoga previsione non è invece contenuta nel disposto di cui all’art. 120, con la conseguenza che il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed

IRAP. Quest'ultima agevolazione potrà inoltre essere fruita solo nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Comunicazione 1863/2020 e successive modifiche).

**Mascherine e DPI a favore della PA: prolungate le esenzioni indirette** - Con decisione n. 2020/1101 del 23 luglio, viene prorogata al 31 ottobre l'esenzione dai dazi e dall'Iva le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da Covid-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche (ad esempio enti statali o organismi di diritto pubblico) oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità nazionali, incluse le unità di pronto soccorso. Le predette esenzioni si applicano solo a condizione che le sole merci siano destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite, a rischio o comunque impegnate nella lotta contro la diffusione del virus Covid-19.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

